

# S T A T U T O

## ASSOCIAZIONE "FESTA SANTO STEFANO APS"

**ART. 1 -** E' costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del terzo settore, l'Associazione denominata : " **FESTA SANTO STEFANO APS** "

**CLAUSOLA SOSPENSIVA** - l'utilizzo dell'acronimo "APS" è obbligatorio ma acquisterà efficacia e pieno utilizzo, spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazione con il pubblico, solo una volta che l'ente sarà iscritto nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

La sua durata è illimitata . La sede è situata in Baiano (AV) presso il Centro Parrocchiale di S. Stefano in Via Leonardo n. 9 già Italo Balbo; essendo il centro polifunzionale, l'Associazione se è necessario, può riunirsi anche in luoghi diversi, in funzione della programmazione e delle attività.

L'associazione " FESTA SANTO STEFANO APS", si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117.

**ART. 2 -** Gli scopi dell'Associazione sono:

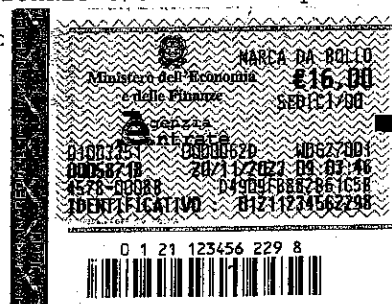
1) organizzare la festa patronale di S. Stefano Protomartire, che per tradizione si tiene ogni anno il 26 Dicembre - il 26 Febbraio - 2/3/4 Agosto ed altri giorni stabiliti dal C.D. .

2) predisporre, nel corso dell'anno, tutto quanto occorre per la festa;

3) disciplinare lo svolgimento della festa con l'ausilio dell'Amministrazione Comunale, delle forze dell'ordine e della polizia urbana per la salvaguardia della pubblica incolumità, con particolare riferimento ai fuochi pirotecnici, viabilità e relativi piani di sicurezza e successive modificazioni inerenti.

4) concordare con il parroco pro - tempore di S. Stefano il programma religioso dei festeggiamenti, curandone la divulgazione mediante pubblico manifesto o altro mezzo idoneo.

5) raccogliere i fondi necessari per l'organizzazione, mediante pubbliche sottoscrizioni e offerte di terzi o con altre modalità stabilite dagli stessi componenti del C.D., per il perseguimento della realizzazione della festa patronale e/o altri scopi di interesse generale e attività diverse previste dal presente Statuto



Inoltre altre attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore quali:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di

norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

✓ v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Inoltre promuovere ed organizzare convegni, assemblee pubbliche e manifestazioni culturali, sportive e folcloristiche per la valorizzazione delle tradizioni e dei valori religiosi.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, come il Protocollo d'intesa e/o eventuale Associazione che valorizzi l'Unione

dei Comitati Festa Patronale, ed altre reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

**ART. 3** - Oltre ai tradizionali festeggiamenti civili, l'Associazione dovrà valorizzare la festa con nuovi stimoli per adeguarla al mondo attuale, promuovendo momenti specifici di attenzione per i giovani, ragazzi, le famiglie, i diversamente abili, il mondo del lavoro, evidenziando i valori della solidarietà e della giustizia sociale; l'Associazione soprattutto si prefigge che la festa, organizzata con semplicità e dignità, esprima la gratitudine della comunità a Dio e a Santo Stefano e si impegni a far crescere gli autentici valori umani e religiosi.

**ART. 4** - l'Associazione dovrà mettere in risalto il valore educativo della festa e trasmetterla, con creatività e passione, alle nuove generazioni.

**ART. 5** - Le entrate dell'Ass. sono costituite da:

- a) pubbliche sottoscrizioni;
- b) lotterie e sorteggi dedicati allo scopo;
- c) contributi di enti pubblici e di privati;
- d) proventi da manifestazioni, organizzate, a questo scopo, dall'Ass.;
- e) quota associativa di un valore minimo di € 30,00;
- f) ogni altra entrata per incrementare le casse dell'Associazione;

Coloro che aderiscono alle pubbliche sottoscrizioni non hanno alcun rapporto con l'Associazione. A loro non compete il controllo sulla gestione dell'Associazione, né sulle sue effettive realizzazioni. La quota associativa minima a carico degli aderenti è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta della prima assemblea ordinaria utile ( si terrà presente le ultime decisioni in merito ); essa è annuale. Gli aderenti non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle assemblee e decadono dalla qualifica di socio.

La quota associativa non è rimborsabile.

**ART. 6** - Oltre la normale attività di raccolta fondi, potranno essere previste anche attività commerciali marginali, come vendita di beni di modico valore e organizzazione di eventi pubblici. Tutti i fondi raccolti andranno naturalmente spesi per sostenere e raggiungere la finalità dell'Associazione.



## **Soci**

**ART. 7** - i soci dell'Associazione non possono svolgere attività dietro compenso.

**Art. 8** - Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, tramite apposita modulistica di ammissione ( periodo d'iscrizione dal 1 al 31 marzo di ogni anno ) & consenso privacy, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

**Art. 9** - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo in carica. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

**Art. 10** - in deroga alla disciplina generale, si attribuiscono pieni diritti e doveri dei soci appena risultano iscritti al libro soci e non dopo tre mesi.

**Art. 11** - Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117.

## **Diritti e doveri dei soci**

**Art. 12** - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **Perdita della qualità di socio**

**Art. 13** - La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) per esclusione;

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

**Art. 14** - partecipazione lutto, tramite manifesto, nei confronti dei soci fino ai parenti di 1° grado.

## **Volontari**

**Art. 15** - Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il volontario ( rientra nello STAFF ) è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs.

n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

### **Sostenitori**

**Art. 16 -** Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

### **Lavoratori**

**Art. 17 -** L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017.

### **Organi Sociali e Cariche Elettive**

**Art. 18 -** Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

### **L'Assemblea**

**Art. 19 -** L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati;

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

**Art. 20 -** L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

**Art. 21 -** L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera in materia logo associativo, pec, mail e modalità gestione social media;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

V **Art. 22 -** L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

**Art. 23 -** Per le modifiche statutarie l'Assemblea, di natura Straordinaria, delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.



**Art. 24** - Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente a scrutinio segreto su scheda. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

### **Consiglio Direttivo**

**ART. 25** - Fanno parte del Consiglio direttivo coloro che, animati da un sincero spirito di servizio per la comunità cittadina e parrocchiale, offrono la loro disponibilità per assumere incarichi circa l'organizzazione della Festa Patronale e dedicano il loro tempo al lavoro di preparazione, collaborando "responsabilmente" con gli altri, in un clima di fraternità, amicizia e generosa operatività.

**ART. 26** - Il Consiglio Direttivo concorda con il parroco, il programma della Festa, con l'attenzione di sempre salvaguardarne le sue radici culturali; il percorso delle processioni ed ogni tipo di iniziativa per illuminare e potenziare con il Vangelo, la fede popolare della comunità.

Un membro scelto di pari passo, è parte integrante del Consiglio Pastorale della Parrocchia di santo Stefano.

**ART. 27** - Il consiglio direttivo contatta bande musicali, ditte per fuochi d'artificio, artisti per spettacoli, chiede autorizzazioni e predispone quanto è necessario per la festa (luminaria, addobbi in strada, ecc...), regola eventuali iniziative, relative alla festa, che i cittadini potrebbero presentare; si impegna nella raccolta dei fondi secondo le modalità concordate tra i soci operativi e terrà sempre presente le direttive diocesane che regolano le feste patronali.

**Art. 28** - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea che si dovrà tenere nel periodo che va dal 1 al 15 settembre, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica un anno e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

**Art. 29 -** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e/o segretario ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri e quando ne sussiste la necessità organizzativa.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

**Art. 30 -** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- Elegge ( tramite assemblea ) tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge ( tramite assemblea ) il tesoriere e il segretario ed il Rapporti esterni;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- il Consiglio Direttivo neo eletto inizia il suo cammino operativo in qualsiasi condizioni si trovi il fondo associativo, prendendone atto, sia in positivo sia in negativo tenendo presente lo status di corresponsabilità verso il precedente Consiglio Direttivo e norme di legge in materia dei contratti;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
- Assumere iniziative ed opere anche non inerenti, allo scopo principale, purché non superino un valore contabile di € 500,00; importo superiore dovrà passare al vaglio tramite Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 31 - In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i V membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

### Il Presidente

Art. 32 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri del Direttivo con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ART. 33 - Il Presidente dell'Associazione è il parroco pro-tempore della parrocchia di S. Stefano. E' il garante morale e religioso; nomina e revoca i membri del consiglio direttivo, condivide i programmi, approva, in Assemblea Pubblica in chiesa il bilancio economico delle manifestazioni.

Per tradizione i "BATTENTI" sono parte integrante delle celebrazioni del 3 agosto; qualora non esistesse un "ASS. COMITATO BATTENTI", il Presidente o un suo delegato regola ed esegue tutti gli adempimenti amministrativi che li riguardano.

ART. 34 - il Presidente, su espressa e democratica volontà elettiva dell'Assemblea dei soci, nomina e dichiara eletti i seguenti componenti del direttivo:

- a) un vice presidente (assume tutte le funzioni e responsabilità legali in assenza del presidente)
- b) un segretario, il quale registra sul libro dei verbali le decisioni prese nel corso dell'Assemblee operative ed è demandato alla cura della corrispondenza e delle pratiche amministrative e di tutto il coordinamento gestionale dei lavori associativi.
- c) un cassiere tesoriere, il quale annota sul registro contabile, per singola voce, tutte le entrate e le uscite sostenute durante l'anno ed è responsabile e tenuto a giustificare, insieme al segretario, tutte le movimentazioni di cassa e/o banca.
- d) un Rapporti Esterni, il quale funge da portavoce esterno delle decisioni assunte dal direttivo ed esprime pubblicamente o in un contesto di sinergia associative, il relativo pensiero formulato ed approvato dall'intero consiglio direttivo; svolge da ambasciatore di proposte terze da presentare al suo direttivo interno; un suo comportamento negligenze, inerte o di scorrettezza, rispetto al suo ruolo ed associazione intera, sarà motivo di esclusione dal C. D.

in linea generale ha diritto a far parte del Comitato Maio, fermo restando, per esigenze

associative interne, che il Presidente può delegare tale ruolo ad altri componenti del Consiglio Direttivo.

Spetta il coadiuvare nelle funzioni social media;

e) cinque consiglieri ( due fungeranno da vice-cassiere e vice-segretario), i quali completeranno l'organigramma del C. D.

## **Il Tesoriere**

**Art. 35 -** Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

## **Il Segretario**

**Art. 36 -** Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

## **L'Organo di controllo**

**Art. 37 -** Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

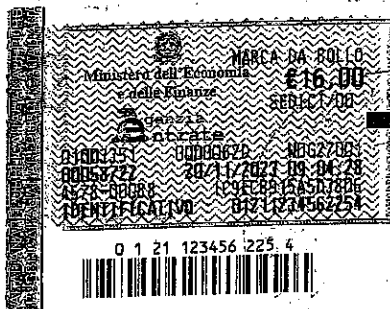
Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è



costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

### **Revisore legale dei conti**

**Art. 38** - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

### **Patrimonio, esercizio sociale e bilancio**

**Art. 39** - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

✓ **Art. 40** - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.
- i) Lotterie e sorteggi;

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa

al bilancio.

**Art. 41** Il patrimonio sociale ( fondo associativo ) è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;

**Art. 42** Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **Libri sociali**

**Art. 43** L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali;
- e) Libro inventario;

### **Pubblicità e trasparenza**

**Art. 44** Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

**Art. 45** - il logo associativo è il seguente:



**Art. 49** - è istituito C/C bancario associativo; una sua modifica dovrà passare al vaglio dell'Assemblea Straordinaria dei soci dato il suo valore strettamente connesso alla gestione globale dell'Associazione.

**Art. 50** - Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

**Art. 52** - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

✓ FIRMA DEI SOCI  
 Caruso Fibronante  
 Campanile Stefano  
 Consoni Stefano  
 D'Amico  
 Nardelli Stefano  
 Celli  
 RAPPRESENTANTE LEGALE → Sra. Fibronante Ingegnere Germano

